

Titolo

Illecito sportivo – art. 30 CGS - alterazione effettiva dello svolgimento e del risultato – finalità patrimoniale o finalità di arrecare pregiudizio – non occorre

Descrizione

La fattispecie disciplinare dell'illecito sportivo è costruita in funzione della attitudine del comportamento del tesserato ad incidere sul possibile esito della gara, punendo "il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica". L'ipotesi considerata dalla norma non si riferisce, pertanto, ai soli casi in cui sussista una finalità patrimoniale, intesa come conseguimento di un vantaggio economico, o il proposito di arrecare un pregiudizio a determinati soggetti. L'illecito sportivo prescinde, infatti, da qualsiasi dolo specifico e riguarda, in senso ampio, tutti i casi in cui i comportamenti dell'agente, indipendentemente dalle sue finalità, sono oggettivamente (ma consapevolmente) capaci di realizzare una modifica degli esiti di una o più gare, o di intere competizioni. La condotta sanzionata è descritta in termini ampi, in funzione di una tutela avanzata ed efficacia contro gli attentati a quello che costituisce il cuore e il senso della competizione calcistica: la genuinità e regolarità delle singole gare e, a maggior ragione, del Torneo o Campionato in cui esse si collocano. (Corte federale d'appello n. 65-2017/2018). del Torneo o Campionato in cui esse si collocano. (Corte federale d'appello n. 65-2017/2018).

Stagione Sportiva

2020-2021

Numero

n. 19/CFA/2020-2021/E

Presidente

Torsello

Relatore

Lipari

Riferimenti normativi

art. 30 CGS;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 019 CFA del 21 settembre 2020 (Unione Sportiva Bitonto Calcio s.r.l./A.Z. Picerno Srl/Procura Federale + altri)